



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Identificativo documento	MOG231_PG_00
Versione	Ed. 00
Data Approvazione	
Redatto da	CO.DE S.R.L.
Verificato da	
Approvato	

REVISIONI

Versione	Data	Contenuto
REV_00		Prima emissione



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

INDICE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	1
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.....	1
1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato	3
2. NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' "S.C.A.F. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTATORI FOGGIA A R.L."	4
2.1 La natura della società e le sue attività	4
2.2 Struttura organizzativa	5
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA'	8
3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	8
3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello	9
3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi – I processi aziendali a rischio reato individuati.....	11
3.4 Funzione del Modello	25
3.5 Struttura del Modello	28
3.6 Aggiornamenti normativi.	28
3.7 Le nuove Linee Guida Confindustria 2021.	37
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	38
4.2 Requisiti	39
4.3 Nomina, durata e revoca	40
4.4 Compiti ed attribuzioni	41
4.5 Poteri.....	43
4.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	43
4.5.2 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi.....	43
4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	44
4.7 Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione	44
4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	44
5 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	49
5.1 Formazione del personale	49
5.2 Informativa a collaboratori e <i>partner</i>	50
5.3 Contenuti della formazione ed informazione.....	50



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (nel prosieguo anche *“Decreto”*), emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 -e recentissimamente modificato come meglio descritto nel par. 3.6 *“Aggiornamenti normativi”*-, ha introdotto nell'ordinamento italiano (ratificando e dando esecuzione ai seguenti Atti internazionali: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e suo primo Protocollo sottoscritto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, sottoscritta a Bruxelles il 29 novembre 1996; Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997) un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da

persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto e sussiste anche nel caso in cui uno dei reati previsti dal Decreto (detti anche reati presupposto) venga commesso nella forma del tentativo.

In questa ipotesi è, tuttavia esclusa, ai sensi dell'articolo 26 la punibilità dell'Ente che *"impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

La *ratio* della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 va individuata nella possibilità di estendere la responsabilità da reato agli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del fatto penalmente illecito.

Venendo alle conseguenze connesse all'accertamento di siffatto tipo di responsabilità, la richiamata normativa prevede sia sanzioni pecuniarie (art. 10), che misure interdittive (art. 13).

Tra queste ultime, considerate le più gravi per le conseguenze in grado di provocare nei confronti dell'Ente, si annoverano:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È, inoltre, prevista la confisca, anche per equivalente, del profitto o del prodotto del reato (art. 19).

La responsabilità contemplata dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede per la società o l'Ente una forma di esonero dalla responsabilità da reato qualora dimostri che:

- a) il proprio organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (in seguito anche "*Modello*" o "*Modello Organizzativo*") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di cui alla lettera a), debba:

1. Individuare le attività dell'Ente nello svolgimento delle quali è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto 231/2001 stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità degli stessi a prevenire i reati previsti agli artt. 24 e seguenti.

2. NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' "S.C.A.F. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTATORI FOGGIA A R.L."

2.1 La natura della società e le sue attività

La Società "S.C.A.F. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTATORI FOGGIA A R. L." (di seguito anche "Ente", "Società" o "S.C.A.F.") con sede legale in Foggia- Piazza Turati n.30 svolge attività quali:

- ✓ Trasporto cose di terzi di qualunque specie e natura in tutta Italia;
- ✓ Lavori di escavazione, demolizione, movimento e trasporto terra costruzione e asfalto strade;
- ✓ Costruzione e/o ristrutturazione di edifici privati e/o pubblici, anche ad "uso sociale" scuole edifici, sedi governative, ospedali, caserme, centri direzionali e palestre", realizzazione di infrastrutture come strade, ponti, ferrovie, gallerie,



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

dighe, argini, ponti e aeroporti, e di infrastrutture di impiantistica elettrica relativa alla trasformazione della energia e delle attività conseguenziali, di impiantistica speciale, sistemi di illuminazione, sicurezza, controllo accessi, automazione dei fabbricati, impianti telefonici di trasmissione dati, tvcc, tecnologie satellitare e diffusione sonora;

- ✓ Impiantistica meccanica nell'ambito delle misurazioni della qualità dell'aria e dell'acqua, della climatizzazione, degli impianti idrici, sanitari ed antincendio del teleriscaldamento, della geotermia e della termografia, la realizzazione e manutenzione di impianti civili, industriali ed edili;
 - ✓ Realizzazione della rete fttth infrastrutture di rete in fibra ottica.

La storia di S.C.A.F.

La SCAF nasce nel 1975 a Foggia come azienda di autotrasporti e grazie allo spirito audace ed imprenditoriale dei soci fondatori, si evolve fin da subito abbracciando nuovi settori come quello edile e del movimento terra. Negli anni, spinti dal voler raccogliere sempre nuove sfide, grazie anche alla continua e costante crescita, la S.C.A.F. si afferma come leadership sul territorio vantando oggi un'ampia flessibilità e disponibilità di risorse e mezzi.

A seguito di una nuova riorganizzazione aziendale, seguita da una forte implementazione di risorse e nuovi investimenti in attrezzature e mezzi d'opera iniziata nel 2019 e che continua ancora oggi, la SCAF è partner di importanti realtà nel settore delle telecomunicazioni per la quale segue l'intero workflow produttivo per la realizzazione delle infrastrutture della rete di connessione nazionale in fibra ottica.

2.2 Struttura organizzativa

Tra gli organi istituzionali si annoverano:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

- Il Consiglio di Amministrazione composto da Presidente nonché legale rappresentante della società, Vicepresidente e un Consigliere;
- L'assemblea dei soci;
- Il Revisore contabile, con funzione di organo di controllo.

GOVERNANCE SOCIETARIA

Il sistema di *governance* della Società è illustrato nell'organigramma di seguito riportato, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che caratterizzano la struttura operativa.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA'

3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La Società – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei suoi soci e del lavoro dei suoi dipendenti – ha giudicato conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto 231.

In tale ottica la Società ritiene che detto Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nel suo interesse, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231.

Il documento è stato predisposto tenendo in debita considerazione, oltre alle prescrizioni del Decreto:

1. *Le Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 adottate a giugno 2021 e approvate dal Ministero della Giustizia;*
2. *Per gli aspetti connessi ai reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, le prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le indicazioni di cui alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, alla relativa guida operativa dell'ottobre 2003 ed alla British Standard OHSAS 18001:2007 o UNI 45001:2018.*

Va rilevato che il legislatore ha seguito un approccio sinergico in tema di sistemi di minimizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, intrecciando la disciplina prevenzionistica ex D.Lgs. 81/2008 con quella della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001. L'art. 30 co. 5 afferma, infatti, che i modelli di organizzazione e gestione adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimenti dalla responsabilità da reato dell'ente;

3. Per gli aspetti connessi ai reati tributari, le prescrizioni contenute nella circolare della Guardia di Finanza n. 0216816/2020 del 01 settembre 2020, nonché a quelle relative al *Tax Control Framework* (OECD, *preliminary version, 2013, "Co-operative compliance: a Framework - From enhanced relationship to co-operative compliance"*; OECD, 2009, *"Building transparent tax compliance by banks"*; OECD, 2016, *"Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework"*) le prescrizioni contenute nella circolare della Guardia di Finanza n. 216816/20.

3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello

Nel processo di elaborazione del proprio Modello la Società si è attenuta - come innanzi detto- alle *Linee Guida Confindustria*, le quali delineano la fisionomia di un sistema di gestione e di controllo dei rischi che possa dirsi coerente con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tale sistema, in particolare, si articola attraverso le seguenti fasi:

- a. **identificazione** dei rischi potenziali: ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli

obiettivi indicati dal decreto 231 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio").

Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (cfr. art. 6 co. 1 lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi;

- b. **Analisi** dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'Ente, attraverso la mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- c. **valutazione** del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire -congiuntamente o disgiuntamente- su due fattori determinanti:

- i) la probabilità di accadimento dell'evento e
- ii) l'impatto dell'evento stesso.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

Sulla base delle anzidette direttrici, il presente Modello è stato delineato mediante:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

1. L'**identificazione** dei rischi, frutto di un'approfondita analisi del contesto organizzativo ed operativo aziendale volta a focalizzare i processi e le attività sensibili, e – nel contesto di queste ultime – le modalità attuative degli illeciti astrattamente configurabili nella loro esecuzione;
2. La **valutazione** e la **ponderazione** dei rischi, ispirato alla metodologia proposta dalla norma internazionale ISO 31000:2010 "*Gestione del rischio - Principi e linee guida*", finalizzata a stabilire – per ciascun processo individuato – il livello di esposizione all'eventualità che un reato possa essere commesso nella relativa gestione, definendo al contempo un ordine di priorità nel loro trattamento;
3. La **messa a punto di un sistema di organizzazione, gestione e controllo** dei rischi formalizzato in specifici protocolli ai quali sono state collegate apposite procedure (individuate tra quelle già esistenti perché afferenti ai sistemi di gestione adottati dall'Ente, ovvero implementate *ex novo*) che regolamentano le attività sensibili. In tal modo i protocolli stessi sono stati resi concretamente operativi nella realtà della Società nell'ottica di contenere efficacemente i rischi identificati e quindi, in ultima analisi, di prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi – I processi aziendali a rischio reato individuati

Gli esiti della valutazione dei rischi ex D.Lgs. n. 231/2001, ricavati dalle interviste effettuate e compendiate in un'apposita Relazione di Analisi facente parte integrante del Modello (**Doc. 6**), hanno condotto alla definizione organica dei processi aziendali potenzialmente a rischio reato secondo lo schema seguente:

NUMERO	PROCESSO
P.01	Amministrativo
P.02	Finanziario
P.03	Approvvigionamenti
P.04	Gare e appalti
P.05	Produttivo
P.06	Sistemi Informativi
P.07	Gestione delle Risorse umane
P.08	Sicurezza sul Lavoro
P.09	Sistemi di Gestione Aziendale
P.10	Gestione Ambientale

* * *

A tali processi, mediante una specifica mappatura delle Azioni a Rischio, sono stati associati gruppi di reati omogenei (ad es. "Truffa in danno dello Stato" per tutte le ipotesi previste dall'art. 24 D.Lgs. 231/01) potenzialmente realizzabili nella relativa conduzione, a loro volta raccolti per macro-famiglie secondo l'elencazione che segue.

FAMIGLIE	REATI
<p><u>F.1 - Reati nei rapporti con la P.A.</u> Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.) • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) • Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) • Frode informatica (art. 640-ter c.p.) • Frode ai danni del Fondo europeo Agricolo (art. 2 l.n. 898/1986)
<p><u>F.2 - Delitti in materia</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

FAMIGLIE	REATI
<p><u>informatica</u> Art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) • Perimento di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co. 11 D.L. 105/2019)
<p><u>F.3 – Reati in materia di criminalità organizzata</u> Art. 24-ter “Delitti di criminalità organizzata”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.) • Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso • Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di rapina o di estor-

FAMIGLIE	REATI
	<p>sione (art. 630 c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990) • Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)
<p>F.4 - <u>Concussione e corruzione</u> Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peculato (art. 314, comma 1, c.p.); • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'Ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (se taluno e ingiustamente condannato alla reclusione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (riferito all'art. 318 c.p.) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, (riferito all'art. 319) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari (riferito all'art. 319-ter c.p.) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 riferito all'art. 319-bis c.p.) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (riferito

FAMIGLIE	REATI
	<p>all'art. 320 c.p.) (art. 321 c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) • Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) • Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) • Abuso di ufficio (Art. 323 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
<p><u>F.5 – Falsità in monete e segni distintivi</u> Art. 25-bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) • Alterazione di monete (art. 454 c.p.) • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.) • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.) • Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

FAMIGLIE	REATI
<p>F.6 - <u>Delitti contro l'industria ed il commercio</u> Art. 25-bis.1. "Delitti contro l'industria e il commercio"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
<p>F.7 - <u>Reati societari</u> Art. 25-ter "Reati societari"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) • Fatti di lieve entità in false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.) • False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) • Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) • Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 1 e 2, d.lgs. 39/2010) • Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.) • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) • Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis,

FAMIGLIE	REATI
	<p>co. 1, c.c.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
<p><u>F.8 – Terrorismo</u> Art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) • Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) • Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) • Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.) • Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) • Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies. 1 c.p.) • Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies. 2 c.p.) • Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) • Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) • Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) • Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) • Delitti commessi in violazione alle disposizioni di cui all'art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09.12.1999
<p><u>F.9 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u> Art. 25-quater.1. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)

FAMIGLIE	REATI
<p>F.10 – <u>Delitti contro la personalità individuale</u> Art. 25-quinquies “Delitti contro la personalità individuale”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) • Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.) • Prostituzione minorile - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) • Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) • Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) • Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.) • Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) • Tratta di persone (art. 601 c.p.) • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) • Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
<p>F.11 – <u>Abusi di mercato</u> Art. 25-sexies “Abusi di mercato”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) • Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)
<p>F.12 – <u>Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro</u> Art. 25-septies “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omicidio colposo commesso con violazione dell’articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.) • Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) • Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co.3 c.p.)
<p>F.13 – <u>Ricettazione,</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricettazione (art. 648 c.p.)

FAMIGLIE	REATI
<p><u>riciclaggio ed autoriciclaggio</u> Art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648-ter 1)
<p><u>F.14 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u> Art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.) • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) • Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
<p><u>F.15 – Delitti in materia di diritto d'autore</u> Art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) • Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) • Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) • Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) • Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)
<p><u>F.16 – Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</u> Art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
<p><u>F.17 – Reati ambientali</u> Art. 25-undecies "Reati ambientali"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento ambientale (art. 452 - bis c.p.) • Disastro ambientale (art. 452 - quater c.p.) • Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 - quinquies c.p.)

FAMIGLIE	REATI
	<ul style="list-style-type: none"> • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 - sexies c.p.) • Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) • Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) • Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) • Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) • Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006) • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) • Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006) • Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006) • Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006) • Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992) • Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993) • Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) • Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) • Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)

FAMIGLIE	REATI
<p>F. 18 – <u>Impiego di immigrati irregolari</u> Art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)
<p>F. 19 – <u>Razzismo e xenofobia</u> Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (art. 3, co. 3-bis, l. n. 654 del 1975)
<p>F.20 – <u>Reati Transnazionali</u> Art. 10 L. 146/2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973) • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990) • Traffico di migranti (Art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (377-bis c.p.) • Favoreggiamento personale (378 c.p.)
<p>F.21 – <u>Reati Sportivi</u> Art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 e 4 l.n. 401/1989)
<p>F.22 – <u>Reati Tributari</u> Art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni

FAMIGLIE	REATI
	<p>inesistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000); • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000); • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); • Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); • Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).
<p>F.23- Contrabbando 25-sexiesdecies</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nelle zone extra - doganali (art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); <ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43)

Sempre in base all'analisi condotta è stato quindi possibile individuare le Famiglie di Reato potenzialmente riconducibili ai vari Processi aziendali:

PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
<p>P.01 – Amministrativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24-bis – Delitti in materia informatica; • Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25-ter – Reati societari; • Art. 25- quinquies- Delitti contro la personalità individuale; • Art. 25- octies– Ricettazione, Riciclaggio ed Autoriciclaggio; • Art. 25- octies.1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Art. 25-decies – Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; • Art. 25 undecies- Reati ambientali; • Art. 25- <i>quiquiesdecies</i> – Reati tributari.
<p>P.02 – Finanziario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24-bis- Delitti in materia informatica; • Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25-ter – Reati societari; • Art. 25-octies – Ricettazione, Riciclaggio ed Autoriciclaggio; • Art. 25- octies.1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Art. 25-decies – Dichiarazioni Mendaci all'Autorità Giudiziaria; • Art. 25- <i>quiquiesdecies</i> – Reati tributari.
<p>P.03 – Approvvigionamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24 ter- Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25 ter- Reati societari; • Art. 25 quinquies- Delitti contro la personalità individuale; • Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; • Art. 25-octies – Ricettazione, Riciclaggio ed Auto-

PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
	<ul style="list-style-type: none"> riciclaggio; • Art. 25- octies.1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Art. 25 duodecies-Impiego di immigrati irregolari; • Art. 25- quinquiesdecies – Reati tributari.
<p>P.04 –Gare e appalti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24-bis – Delitti in materia informatica; • Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25 ter- Reati societari; • Art. 25 octies- Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio; • Art. 25- quinquiesdecies – Reati tributari.
<p>P.05 – Produttivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24 bis- Delitti in materia informatica; • Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; • Art. 25 octies- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; • Art. 25 undecies -Reati ambientali; • Art. 25- quinquiesdecies – Reati tributari.
<p>P.06 – Sistemi informativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24 bis – Delitti in materia informatica; • Art. 25-novies – Delitti in materia di diritto d'autore.
<p>P.07 – Gestione delle Risorse umane</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24 bis- Delitti in materia informatica; • Art. 24 ter- Delitti di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25 ter- Reati societari; • Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; • Art. 25 octies- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; • Art. 25 quinquies- Delitti contro la personalità individuale;

PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-duodecies – Impiego di immigrati irregolari; • Art. 25- quinquiesdecies – Reati tributari.
P.08 – Sicurezza sul Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; • Art. 25 – Concussione e corruzione.
P.09 – Sistemi di Gestione Aziendale	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24 bis- Delitti in materia informatica; • Art. 25 undecies- Reati ambientali; • Art. 25 quinquiesdecies- Reati tributari.
P. 10- Gestione ambientale	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25 undecies- Reati ambientali.

Al contempo si è proceduto a valutare i rischi reato secondo la metodologia dettagliatamente riportata nella citata Relazione di Analisi dei Rischi (**All. 6**) in modo da stabilire, oltre che le aree aziendali esposte alla possibilità di commissione di illeciti, anche il grado di esposizione a detta possibilità.

3.4 Funzione del Modello

Scopo del Modello organizzativo dell'Ente è la costruzione di un sistema, strutturato ed organico, di procedure ed attività di controllo che sia funzionale all'esigenza di prevenire la commissione di quelle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 e considerate astrattamente configurabili nello svolgimento delle attività tipiche di "S.C.A.F."

Mediante l'individuazione dei *processi a rischio* e la conseguente adozione dei relativi Protocolli di Controllo Interno e delle Procedure che li attuano (detti anche, nell'insieme Punti di Controllo), il Modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire alla Società di

intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati nei processi stessi.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

1. Il **Codice Etico**, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai rischi-reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili;
2. L'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, ecc.) idonei a soddisfare le esigenze di:
 - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno della Società;
 - formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna area aziendale;
 - chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti *linee di riporto*;
 - chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

Il sistema di controllo preventivo deve, quindi, ispirarsi a principi in grado di garantire:

1. **Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione**, con particolare riferimento a quelle esposte a rischio. Qualunque attività rientrante nei processi a rischio deve essere

adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:

- alle principali fasi dell'operazione;
 - alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
 - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni.
2. **Separazione delle funzioni**, con l'obiettivo di far sì che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma che vi sia una netta differenziazione, all'interno di ciascuno di esso, tra il soggetto che lo intraprende, quello che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;
 3. **Individuazione** – anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dall'Ente – **di modalità di gestione delle risorse finanziarie** che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
 4. **La definizione di poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
 5. **L'adozione di un sistema disciplinare** specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
 6. **La formazione e l'informazione** rispetto alle attività che presentano rischi;
 7. **L'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza** sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
 8. **L'adozione di principi etici**: l'azienda deve diffondere all'interno dell'organizzazione, e nei confronti di tutti gli *stakeholder*, una tavola dei principi, impegni e responsabilità etici a cui essa ispira la sua attività e delle corrispondenti condotte richieste ai destinatari. La scelta dei principi etici deve trovare una corrispondenza nelle fattispecie di reato

previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di autonoma previsione.

3.5 Struttura del Modello

Il presente Modello si articola nei seguenti documenti:

1. **Parte Generale – Doc. 1** che introduce il sistema 231, ne indica la metodologia di realizzazione, istituisce l'Organismo di Vigilanza e detta le linee guida per la formazione in materia;
2. **Parte Speciale – Doc. 2** predisposta in relazione ai diversi processi a rischio reato nella quale per ognuno di essi sono individuate le attività che lo compongono alle quali sono associati i protocolli preventivi dei reati realizzabili e le procedure che li attuano;
3. **Codice Etico – Doc. 3** contenente i principi che regolamentano le attività sensibili;
4. **Sistema Disciplinare – Doc. 4** nel quale sono regolamentate le misure adottabili nei confronti di chiunque, tenuto al rispetto del modello, ne violi i contenuti;
5. **Analisi dei Rischi – Doc. 5** nella quale sono espresse le evidenze delle attività condotte per la definizione del Modello ex D.Lgs. n 231/2001, oltre che i documenti che ne attestano i risultati (Mappatura delle Aree, livelli di rischio riscontrati ecc.).

3.6 Aggiornamenti normativi.

È utile segnalare come la normativa di riferimento, appunto il D. Lgs. 231 del 2001, sia stata novellata di recente attraverso importanti interventi legislativi.

Un primo recente intervento normativo si è avuto per mezzo della l. 9 gennaio 2019, n. 3, recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica*

amministrazione, nonché' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Con tale intervento legislativo è stato modificato il reato di cui all'art. 346-bis c.p. (articolo inserito dall'art. 1 75° co., lett. r, l.n. 6.11.2012, n. 190) *"Traffico di influenze illecite"*, aggiungendo anche tale fattispecie criminosa fra quelle dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 previste dall'art. 25 *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"*.

Inoltre, è stata inasprita la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 sopra richiamato: se prima della menzionata riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con la Legge *"Spazzacorrotti"* la sanzione interdittiva avrà durata *"non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni"* ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata *"non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni"* ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

Infine, è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata, della durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Una **seconda novella legislativa** si avuta ad opera della legge 03 maggio 2019 n. 39 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*. Con tale intervento legislativo è stato ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 attraverso l'inserimento dell'art. 25-

quaterdecies *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”*.

Un **terzo** intervento normativo si è avuto ad opera D.L. 21 settembre 2019, n. 105 *“Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”* convertito con modifiche dalla l.n. 18 novembre 2019, n. 133 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”*.

In tal modo, sono state apportate modifiche all'art. 24-bis *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*, e precisamente al comma 3 inserendo il riferimento *“.....e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105...”*, vale a dire a *“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”*.

Ulteriore **intervento normativo** si è avuto, invece, ad opera del D.L. 26 ottobre 2019 n.124 *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, pubblicato nella G.U. 26 ottobre 2019, n. 252 e convertito in legge con modificazioni dall' art. 1 co. 1 l.n. 19 dicembre 2019 n. 157 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, pubblicata nella G.U. 24 dicembre 2019, n. 301.

Per effetto di tale recentissimo intervento normativo, la responsabilità amministrativa di società ed enti risulta particolarmente estesa in quanto è stato ampliato il novero dei reati presupposto attraverso l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies "Reati tributari".

Tale articolo prevede, infatti, la responsabilità degli enti anche per le fattispecie criminose relative ai reati tributari e disciplinate dal D.Lgs. 74/2000 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205":

- a) per il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 2 co. 1 e 2-bis;
- b) per il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'articolo 3;
- c) per il **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8 co. 1 e 2-bis;
- d) per il **delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10;
- e) per il **delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'articolo 11.

L'articolo in questione prevede l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie qualora in seguito alla commissione di tali delitti l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 D.Lgs. 231/2001.

Altro -recente- intervento normativo che ha inciso sul perimetro applicativo del D.Lgs. 231/2001 è rappresentato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli

interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" pubblicato nella G.U. 15 luglio 2020 n. 177.

La novella ha:

- ✓ esteso la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ai **reati di frode nelle pubbliche forniture (ex art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (ex art. 2, comma 1, L.898/1986), così modificando** il disposto di cui all'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" D.Lgs. 231/2001 prevedendo la sanzione fino a 500 quote o da 250 a 600 in caso di profitto o danno ingente, nonché sanzioni interdittive ad esclusione della chiusura dell'attività e della revoca o sospensione di autorizzazioni. Inoltre, relativamente a tali fattispecie delittuose la responsabilità è stata estesa anche ai casi che vedono danneggiati non solo Stato ed Enti pubblici, ma anche l'Unione Europea;
- ✓ arricchito l'art.25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" di ulteriori fattispecie criminose quali:
 1. il **peculato** ad eccezione del peculato d'uso (**art.314, comma 1, c.p.**);
 2. il **peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**;
 3. **l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**;

prevedendo per l'ente, in caso di condanna per la commissione di uno di questi reati, una pena pecuniaria fino a 250 quote;

- ✓ modificato l'art. 25-quinquiesdecies mediante l'inserimento di un nuovo comma, l'1-bis che fa riferimento ai delitti di cui al D.Lgs. 74/2000 di cui agli artt. 4 "Dichiarazione Infedele", art. 5 "Omessa Dichiarazione" e art-10-quater "Indebita Compensazione". Trovano applicazione, in tutti questi casi, la circostanza aggravante e le sanzioni interdittive già disciplinate dall'art. 25 quinquiesdecies;
- ✓ inserito l'art. 25 sexiesdecies "Contrabbando" che prevede sanzioni pecuniarie fino a 200 quote e interdittive (escluse la chiusura dell'attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni) per i reati di cui al "Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia doganale" (D.P.R. 43/1973);
- ✓ modificato altre fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 tra cui alcuni delitti contro la P.A. (artt. 316, 316 ter, 319 quater e 322 bis) e contro il patrimonio (art. 640 c.p.) previsti nel Codice Penale ed infine, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, è prevista la punibilità anche nell'ipotesi del tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

Ultimi interventi normativi sono rappresentati dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e del decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il **Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 195** "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla

lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, apporta significative modifiche al codice penale agli articoli:

- 648 Ricettazione;
- 648-bis Riciclaggio;
- 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- 648-ter. 1 Autoriciclaggio.

Tali novità incidono, pertanto, sul disposto di cui all'art. 25-*octies* *“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”* del D.Lgs. 231/2001 prevedendo:

- ✓ l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio comprendendo anche i delitti colposi e le contravvenzioni: il denaro, i beni o le utilità trasferiti o sostituiti possono ora provenire indifferentemente da qualsiasi reato; viene, inoltre, prevista una diminuzione di pena nel solo caso in cui il reato presupposto sia costituito da una contravvenzione;
- ✓ la rimodulazione delle pene previste per i delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio attraverso l'introduzione di nuove circostanze aggravanti (esercizio di attività professionale per i fatti di ricettazione) ed attenuanti (provenienza del denaro o delle cose da contravvenzione, particolare tenuità dei fatti di ricettazione);

Va rilevato che la Direttiva 1673/2018 mira a contrastare il riciclaggio attraverso il diritto penale, in ciò distinguendosi dalle precedenti direttive tuttora in vigore (la IV direttiva AML n. 849/2015, modificata dalla V direttiva n. 843/2018) aventi un approccio più incentrato sulla prevenzione e vigilanza rispetto a tale fenomeno. Lo scopo, come si legge al considerando 3, è quello di allineare la disciplina giuridica europea agli standard internazionali dettati dalle

raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) del 2012 e ai successivi aggiornamenti. In quest'ottica, la direttiva 1673/2018 da una parte prevede nuove norme in materia di giurisdizione e litispendenza volte a rendere più rapida ed efficiente la cooperazione transfrontaliera tra le Autorità; dall'altra, detta agli Stati membri i requisiti minimi relativi alla configurazione del riciclaggio come reato ed alle sue sanzioni, reputando insufficiente in tal senso e meritevole di riforma la decisione quadro 2001/500/GAI2, che ha comportato il rischio concreto che il riciclatore possa essere agevolato per effetto delle lacune normative nei vari ordinamenti nazionali e degli ostacoli alla cooperazione tra gli Stati.

Il **Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 184** *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"* ha, invece, inserito l'art. 25-octies.1 *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"*, oltre che ad introdurre novità al codice penale.

Tale nuova fattispecie prevede che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter *"Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamenti diversi dai contanti"*, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater *"Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"* e per il delitto di cui all'articolo 640-ter *"Frode Informatica"*, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro,

di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Inoltre, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 co. 2.

La modifica normativa intende estendere l'ambito di applicazione della norma a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, compresi gli strumenti di pagamento immateriali, che rientrano nell'ampia definizione data dall'art. 1, D.Lgs. 8.11.2021, n. 184 (*"un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali"*).

Tali interventi normativi hanno avuto significativi riflessi sulla responsabilità degli enti.

Il profilo di maggiore interesse non è rappresentato dalla circostanza che le società e gli enti possono essere considerati responsabili del delitto d'indebito

utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del delitto che punisce la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informativi per la commissione di reati che hanno a che fare con strumenti di pagamento diversi dai contanti e la frode aggravata, piuttosto dalla circostanza che il legislatore ha esteso l'area di applicazione dei reati di ricettazione e riciclaggio, i quali devono ritenersi sussistenti anche quando i relativi reati presupposto saranno delitti colposi o contravvenzioni.

3.7 Le nuove Linee Guida Confindustria 2021.

Le nuove *“Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* adottate da Confindustria nel giugno 2021, prendono in considerazione il quadro delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute a seguito della revisione del marzo 2014,

A tal proposito va rilevata l'opportuna considerazione -ivi descritta- dell'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con uno specifico approfondimento in materia di *compliance* fiscale.

Viene altresì confermata la finalità delle Linee Guida, predisposte per *“orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice”*.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricollegare l'esonero da responsabilità dell'Ente all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti contemplati agli artt. 24 e seguenti, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso proponendone anche l'aggiornamento all'occorrenza.

Tale organismo (Organismo di Vigilanza detto anche OdV), inoltre, per essere in linea con le previsioni normative di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere caratterizzato da:

- 1) **autonomia ed indipendenza**, vale a dire terzietà rispetto alle attività ed alle funzioni aziendali da esso controllate; l'OdV, infatti, deve essere garantito da ogni possibile forma di interferenza e/o di condizionamento od opera di qualunque organo o funzione dell'ente (e, in particolare, dall'organo dirigente);
- 2) **professionalità**, che equivale al possesso di comprovate e specifiche competenze in materia di D.Lgs. n. 231 del 2001, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni di vigilanza e controllo ad esso attribuite, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale;
- 3) **continuità d'azione**, ovvero costanza nella vigilanza in ordine al rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure ad esso riferibili, nonché nell'assicurarne il periodico aggiornamento.

4.2 Requisiti

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza della Società e la durata in carica nella funzione è subordinata:

- a) al possesso di requisiti di onorabilità analoghi a quelli necessari per la nomina degli amministratori della Società;
- b) all'assenza di cause di incompatibilità e di motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio;
- c) alla dimostrazione di capacità professionali adeguate al ruolo da ricoprire, con particolare riguardo alla conoscenza della materia di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, alle modalità di commissione dei reati, ai sistemi di gestione e controllo aziendali.

* * *

- a) Con riferimento all'onorabilità i componenti dell'OdV non devono essere stati condannati:
 - 1) con sentenza (anche non definitiva) di condanna o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01;
 - 2) con sentenza (anche non definitiva) che preveda una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- b) Con riguardo all'incompatibilità ed ai motivi di conflitto di interesse, i componenti dell'OdV, dal momento della nomina e per tutta la durata in carica, non dovranno:
 - 1) rivestire incarichi esecutivi o delegati nell'Amministrazione dell'Ente;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

- 2) svolgere funzioni esecutive con poteri decisionali per conto della Società;
- 3) intrattenere rapporti di affari con l'Ente tali da condizionarne l'autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni;
- 4) far parte del nucleo familiare dei Consiglieri di Amministrazione o di soggetti con ruolo apicale, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado e dal convivente.

La sussistenza di tali requisiti soggettivi deve essere, di volta in volta, accertata dal C.d.A. che propone la nomina dei componenti dell'Organismo, e ciò sia preventivamente, sia periodicamente – almeno una volta l'anno –, durante tutto il periodo di durata in carica dell'OdV.

4.3 Nomina, durata e revoca

L'Organismo di Vigilanza di "S.C.A.F." è organo monocratico esterno all'Ente.

Esso è istituito dal Consiglio di Amministrazione.

Costui dura in carica tre anni e può essere rinnovato nella funzione.

Nell'ottica di garantirne la piena indipendenza ed autonomia di azione, l'OdV riporta direttamente ed esclusivamente al C.d.A.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente paragrafo, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del C.d.A. che può disporla ove sussista una giusta causa.

È da ritenersi giusta causa di revoca del componente dell'OdV l'inadempimento, per dolo o colpa grave, dei doveri, dei compiti e delle attribuzioni spettanti a tale organismo ed elencati nel successivo paragrafo.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

In caso di revoca o decadenza, il C.d.A. provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

4.4 Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo di Vigilanza – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – può avvalersi, se necessario, del supporto di altre funzioni aziendali, ovvero di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono conferite le seguenti attribuzioni:

4.4.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto

- a) L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal Modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito dei processi a rischio, come definite nelle parti speciali del Modello.
- b) L'Organismo raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione.
- c) L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dalla Società, nell'ambito dei processi a rischio, e ne dà evidenza in una relazione scritta, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

- d) L'Organismo, inoltre, conduce le indagini interne finalizzate ad accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate alla sua attenzione da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.
- e) L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nei processi a rischio. A tal fine esso viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nei processi a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.
- f) L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.

4.4.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

- a) L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura dei processi a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del Modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti. A tal fine il *management* e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'Organismo le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

b) L'OdV verifica che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

4.5 Poteri

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato dal C.d.A.;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

4.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei *report* inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta, in un apposito database del quale cura l'aggiornamento.

4.5.2 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV è supportato da una risorsa interna appositamente dedicata.

L'Organismo si avvale, inoltre, del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendano necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno con cadenza trimestrale e, in ogni caso, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal componente monocratico dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza adotta un apposito regolamento disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento (convocazioni, programma delle verifiche, piano della formazione ecc.).

4.7 Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'attività di *reporting* l'Organismo di Vigilanza relaziona, mediante comunicazioni scritte, al C.d.A., in merito all'esito delle verifiche svolte e alle iniziative intraprese.

L'OdV può essere consultato in qualsiasi momento dal C.d.A. della Società per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche mentre, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

Annualmente, poi, l'OdV redige una relazione scritta sulle attività svolte nel corso dell'anno e la invia al C.d.A.

4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In ambito organizzativo dovranno essere messi a disposizione dell'OdV i documenti attestanti le registrazioni indicate in ogni procedura contenuta nella Parte Speciale del presente Modello, le quali, a loro volta, sono documenti probanti le attività svolte da ogni Funzione responsabile delle attività a rischio.

All'Organismo di Vigilanza, inoltre, dovrà essere comunicata ogni informazione, di qualunque tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nei processi a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.

L'OdV potrà essere contattato, anche in forma anonima, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organismo di Vigilanza di "S.C.A.F.", ovvero all'indirizzo e-mail dedicato.

4.8.1 Segnalazione delle violazioni che potrebbero comportare una responsabilità per la Società

Con la legge 30 novembre 2017 n. 179 -pubblicata sulla G.U. in data 14.12.2017- ***"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"***, il legislatore ha apportato significative modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Secondo tali previsioni normative contenute nei nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti nell'ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno prevedere:

- 1) uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano la Società di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- 2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- 3) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla

segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

4.8.2 Il Sistema di Whistleblowing

Tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello devono informare - tempestivamente, direttamente o con gli strumenti che la Società pone a disposizione- l'Organismo di Vigilanza di qualunque evento che potrebbe essere fonte per l'Ente di una responsabilità amministrativa, in relazione a violazioni della legge, del Codice Etico o delle procedure previste dal Modello.

Tale obbligo di informazione sussiste anche nei confronti dei collaboratori esterni della Società per espressa previsione contrattuale.

A tal fine la Società pone a disposizione dei dipendenti e/o collaboratori specifici canali di segnalazione e/o piattaforme tecniche che favoriscano la tutela dei dati del segnalante in buona fede, del segnalato e dei terzi.

La tutela dell'identità del segnalato verrà meno nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato e/o la Società.

Il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede, o di chiunque collabori nel processo di verifica di un fatto di natura illecita, costituisce grave violazione disciplinare.

4.8.3 Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante è tenuto ad indicare tutti gli elementi a lui noti utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) **Oggetto:** è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.

- b) **Segnalato:** il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

Il segnalante, inoltre, potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- c) le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato;
- d) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

4.8.4 Altre segnalazioni

Devono, in ogni caso, essere comunicate all'ODV in forma scritta:

- 1) Ogni fatto integrante la violazione del Modello o comunque conseguente a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- 2) I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o dall'Autorità Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- 3) I provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità dai quali sia desumibile la possibile commissione di uno o più degli illeciti stabiliti dal Decreto;
- 4) Le richieste di assistenza legale inoltrate dal C.d.A. o dai responsabili di funzione in caso di avvio di un procedimento penale per i reati previsti dal Decreto;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

- 5) Le relazioni redatte dai responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo, dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni integranti profili di criticità nell'ottica del Modello;
- 6) Le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello;
- 7) Le notizie relative ai procedimenti disciplinari intrapresi all'interno della Società ed alle eventuali sanzioni applicate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di detti procedimenti con le relative motivazioni.

4.8.5 I Responsabili delle segnalazioni

Chiunque decida di effettuare una segnalazione con qualunque mezzo deve inoltrarla all'OdV direttamente o mediante il canale dedicato.

L'Organismo di Vigilanza svolge una valutazione preliminare per valutarne la possibile fondatezza qualora i fatti segnalati rappresentino rischi diretti e/o indiretti di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'OdV garantisce le misure di sicurezza necessarie alla tutela dei dati raccolti.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti e le opportune iniziative.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'Organismo di Vigilanza viene conservata sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari può determinare l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

5 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

5.1 Formazione del personale

La Società promuove la conoscenza del Codice Etico, del Modello, dei relativi protocolli interni, delle procedure e dei loro aggiornamenti tra tutti i suoi organi dirigenti e dipendenti.

Costoro, dunque, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

A tal fine l'OdV, d'intesa con l'organo di vertice, organizza la formazione del personale che viene articolata su livelli qui di seguito indicati:

1) Personale responsabile di Funzione e personale con funzioni di rappresentanza dell'Ente:

- a) corso di formazione al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;
- b) corso di formazione al momento dell'assunzione dell'incarico;
- c) comunicazioni periodiche, anche attraverso e-mail, di aggiornamento;
- d) incontri di formazione periodici sulle novità in materia di D.Lgs. n. 231 del 2001 e sulle normative a questo riferibili.

2) Altro personale:

- a) nota informativa interna al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;
- b) informativa in sede di assunzione per i neoassunti;
- c) comunicazioni di aggiornamento.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

5.2 Informativa a collaboratori e partner

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner*, i consulenti, i collaboratori, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, sulle politiche e sulle procedure che l'Ente ha adottato in attuazione del presente Modello, nonché sui testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società, e delle quali verrà richiesta espressa accettazione.

5.3 Contenuti della formazione ed informazione

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze all'Ente derivanti dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per esso agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio del processo in cui gli stessi operano.